

Omologazione risultati gare del 22/05/2022 - 9° giornata - UNICO - 2° Fase Gironi - Iniziale  
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD RUGBY ORIO	-BOTTICINO RUGBY UNION ASD	20 - 0	RINUNCIA	
RUGBY SAN DONATO 1981 ASD	-PROMOTICA I CENTURIONI RUGBY	15 - 12 ( 2- 2)		Sig. CECERO G.
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL	-ASD RUGBY FIUMICELLO	26 - 5	PERSA	Sig. MASETTI G.
FTGI LAMBRO RUGBY ASD	-RUGBY PARABIAGO SSD SRL	0 - 20	RINUNCIA	

C L A S S I F I C A                      Girone 1

-----

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	39	8	8	0	0	42	268	48	220	0	8
RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL	29	8	6	0	2	29	174	104	70	0	8
PROMOTICA I CENTURIONI RUGBY	28	8	5	0	3	40	243	123	120	0	8
RUGBY SAN DONATO 1981 ASD	27	8	6	0	2	26	158	119	39	0	8
FTGI LAMBRO RUGBY ASD	11	8	2	0	6	19	137	184	-47	4-	8
ASD RUGBY FIUMICELLO	10	8	2	0	6	17	127	265	-138	0	8
ASD RUGBY ORIO n. 2	8	8	2	0	6	14	94	192	-98	4-	15
ASD RUGBY ORIO	6	8	3	0	5	14	88	144	-56	8-	15
BOTTICINO RUGBY UNION ASD	5	8	2	0	6	13	78	188	-110	4-	8

**DELIBERA GARA: Girone 1 REGIONALE - "ASD RUGBY ORIO - BOTTICINO RUGBY UNION ASD"**

Il Giudice Sportivo, vista la comunicazione pervenuta presso il C.R.L. in data 20.05.22, della Società BOTTICINO RUGBY UNION ASD, nella quale la Società dichiarava che non avrebbe preso parte alla gara che si sarebbe dovuta disputare in data 22.05.22 contro la Società ASD RUGBY ORIO;

visti gli artt. 29/1 lett. E del Regolamento di Giustizia, 24 1° comma del r.s., 16 lett. B) e 25 lett. A), 11.B. 6 della C.I.

**DICHIARA**

La Società BOTTICINO RUGBY UNION ASD rinunciataria, perdente con il punteggio di 0 - 20 in favore della Società ASD RUGBY ORIO penalizzandola con 4 punti in classifica e comminandole la sanzione pecuniaria di € 150,00

**DELIBERA GARA: Girone 1 REGIONALE - "RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL - ASD RUGBY FIUMICELLO"**

Il Giudice Sportivo, visto il referto arbitrale del sig. MASETTI pervenuto presso il C.R.L. in data 23.05.22, relativo alla gara disputata in data 22.05.22 tra le Società RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL e ASD RUGBY FIUMICELLO;

rilevato dallo stesso che la squadra ASD RUGBY FIUMICELLO ad inizio gara presentava una lista composta da 16 giocatori;

rilevato che all'inizio del secondo tempo, causa infortuni, la stessa Società ASD RUGBY FIUMICELLO rimaneva con 14 giocatori, e che al 23° del secondo tempo, sempre causa infortuni, rimaneva in 13 giocatori, scendendo quindi sotto il numero minimo previsto dall'art. 8.8.1 della C.I.;

rilevato infine che, nonostante la gara avrebbe potuto continuare in forma amichevole, come previsto dal regolamento, entrambe le società esprimevano la volontà di terminare l'incontro e l'arbitro ne decretava la fine;

visti gli artt. 30/1 lett. g del Regolamento di Giustizia, 15 2° comma lett. c) e 16 lett. b) del Reg. att. Sportiva (modificato dall'art. 8.8.1 della C.I. 2021/2022)

**DICHIARA**

La Società ASD RUGBY FIUMICELLO, perdente con il punteggio di 5 - 26 acquisito sul campo in favore della Società RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL e non commina alcuna sanzione

pecuniaria, così come previsto dalla deroga concessa dal Consiglio Federale riportata nel Com. Fed. N° 3 2021/22

**DELIBERA GARA: Girone 1 REGIONALE - "FTGI LAMBRO RUGBY ASD - RUGBY PARABIAGO SSD SRL"**

Il Giudice Sportivo, vista la comunicazione pervenuta presso il C.R.L. in data 18.05.22, della Società FTGI LAMBRO RUGBY ASD, nella quale la Società dichiarava che non avrebbe preso parte alla gara che si sarebbe dovuta disputare in data 22.05.22 contro la Società RUGBY PARABIAGO SSD SRL;

visti gli artt. 29/1 lett. E del Regolamento di Giustizia, 24 1° comma del r.s., 16 lett. B) e 25 lett. A), 11.B. 6 della C.I.

**DICHIARA**

La Società FTGI LAMBRO RUGBY ASD rinunciataria, perdente con il punteggio di 0 - 20 in favore della Società RUGBY PARABIAGO SSD SRL penalizzandola con 4 punti in classifica e comminandole la sanzione pecuniaria di € 150,00

Il Segretario  
(Isabella Doria)

Il Giudice Sportivo  
(Avv. Fabio Albano)